

R.G. n. 3924/2021

TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE

VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 09/05/2022, ad ore 10.00

innanzi al Giudice, dott.ssa Annamaria Antonini,

sono comparsi:

per parte attrice/ricorrente ANGELA l'avv. CIANCI ROBERTO;

per parte convenuta/resistente PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI UDINE, l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
TRIESTE TRIESTE oggi rappresentata da Paola Defent.

L'avv Cianci contesta quanto dedotto in comparsa da controparte su cui non accetta il contraddittorio e chiede la riforma della sentenza impugnata come da atto di citazione in appello.

La prefettura si rimette al contenuto dei propri atti.

Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le proprie conclusioni, riservandosi, all'esito, la pronuncia di sentenza orale.

L'avv Cianci conclude come in atto introduttivo e la Prefettura come da comparsa di risposta.

Le parti si rimettono al contenuto dei rispettivi atti.

Il giudice pronuncia sentenza orale ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato, dando contestuale lettura della sentenza alle parti.

Il Giudice
dott.ssa Annamaria Antonini



R.G. n. 3924/2021

TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE

A VERBALE
Sent. N. 487/22
del - 9 MAG 2022
Dep. il - 9 MAG 2022
Crono N. 1536/22
Repert. N. //

VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 09/05/2022, ad ore 10.00

innanzi al Giudice, dott.ssa Annamaria Antonini,

sono comparsi:

per parte attrice/ricorrente ANGELA , l'avv. CIANCI ROBERTO;

per parte convenuta/resistente PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI UDINE, l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
TRIESTE TRIESTE oggi rappresentata da Paola Defent.

L'avv Cianci contesta quanto dedotto in comparsa da controparte su cui non
accetta il contraddittorio e chiede la riforma della sentenza impugnata come da atto
di citazione in appello.

La prefettura si rimette al contenuto dei propri atti.

Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le
proprie conclusioni, riservandosi, all'esito, la pronuncia di sentenza orale.

L'avv Cianci conclude come in atto introduttivo e la Prefettura come da
comparsa di risposta.

Le parti si rimettono al contenuto dei rispettivi atti.

Il giudice pronuncia sentenza orale ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato,
dando contestuale lettura della sentenza alle parti.

Il Giudice

dott.ssa Annamaria Antonini



Com. del
5/05/2022
oggetto:
opp. orol. imp.

pag 1

Firmato Da: ANTONINI ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: bd1906669dd6a4e940b99bde741d4d
Firmato Da: ANTONINI ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: bd1906669dd6a4e940b99bde741d4d





REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini Drigani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Nella causa civile iscritta al n. 3924/2021 R.A.C.C. in data 25.11.2021

DA

MAFFIONE ANGELA

con il proc. e dom. avv. Roberto Cianci

-ATTRICE APPELLANTE-

CONTRO

PREFETTURA DI UDINE

rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trieste

-CONVENUTA APPELLATA-

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 315/2021 del Giudice di Pace di Udine, pronunciata nel procedimento n. 4649/2020 R.G.

pag. 2



Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti come precisate a verbale dell'odierna udienza e da aversi qui come integralmente riportate;

letto l'art. 281 sexies c.p.c.

o s s e r v a

Con ordinanza ingiunzione Prot. n.M_IT PR_UDUTG 0059075 20200805 dd. 5.8.2020 la Prefettura di Udine ha intimato a Angela la sanzione pecuniaria di euro 1.548,00 e quella accessoria del divieto biennale di emissione di assegni a fronte del fatto che, in qualità di delegata ai rapporti bancari da parte della titolare dei conti correnti Stratex s.p.a. (dichiarata fallita nel mese di gennaio 2016), aveva emesso due titoli in difetto di provvista, entrambi tratti su Banca Monte dei Paschi di Siena, il primo per euro 11.000,00 ed il secondo per euro 9.929,55 nei mesi di luglio ed agosto 2015.

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 22 legge 689/81 e art. 6 d.lgs 150/2011 Angela ha adito il Giudice di Pace di Udine onde ottenere la revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta sul presupposto della nullità della stessa per violazione dell'art. 9 bis legge 386/1990. Nella sostanza, la ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto dalla banca il preavviso di revoca di cui all'art. 9 bis e di non avere quindi potuto godere della sanatoria prevista dall'art. 8. Costituitasi in giudizio, la Prefettura di Udine ha dedotto che il preavviso di revoca di cui al citato art. 9 bis è previsto in capo alla banca esclusivamente nei confronti del soggetto traente e non anche del delegato di traenza. Con sentenza n. 315/2021 il Giudice di Pace di Udine ha rigettato l'opposizione, motivandola esclusivamente sulla colpa per negligenza della Maffione per l'emissione di assegni in difetto di provvista e senza nulla motivare in merito all'unico motivo di contestazione lamentato dalla ricorrente.

Con il presente appello : : Angela ha reiterato il motivo di



contestazione già dedotta in primo grado e completamente trascurato dal Giudice di Pace di Udine nella impugnata sentenza.

Nella fattispecie in esame, infatti, non è in discussione la responsabilità in capo a Angela per avere, in qualità di delegata, emesso assegni privi di provvista dal conto corrente della Stratex s.p.a., ma è in discussione il fatto che, non avendole la banca trattaria comunicato il preavviso di revoca di cui all'art. 9 bis legge 386/1990, ella non ha potuto beneficiare della sanatoria prevista dall'art. 8 della legge medesima e così evitare ogni sanzione, sia pecuniaria che - soprattutto - accessoria.

La Corte di Cassazione, in linea con un indirizzo sempre più attento ai diritti del consumatore, ha infatti chiarito, anche alla luce del dettato costituzionale, che *"sussiste l'obbligo del trattario di comunicare anche al delegato di traenza che abbia emesso l'assegno, il preavviso di cui alla legge 386/1990, art. 9 bis (permettendogli così di far uso della facoltà prevista dall'art. 8). Tale comunicazione costituisce presupposto necessario per l'eventuale sanzione di cui all'art. 9, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto"* (cfr. Cass. 24724 dd. 2.12.2016).

La comunicazione di cui al citato art. 9 bis costituisce dunque presupposto necessario per porre anche il delegato di traenza nelle condizioni di conoscere che sta maturando il termine per l'integrazione di tutti i presupposti necessari per dar luogo nei suoi confronti ad una sanzione amministrativa, anche di un certo rilievo, sia in termini pecuniari che in termini di sanzioni accessorie.

Poiché, dunque, nel caso di specie è mancata (o, comunque, non è stata dimostrata) la comunicazione a Angela del preavviso di cui all'art. 9 bis legge 386/1990, in totale riforma della sentenza n. 315/2021 del Giudice di Pace di Udine, va accolta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione prefettizia proposta dall'odierna appellante e conseguentemente revocata l'ordinanza ingiunzione opposta.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono necessariamente la

pag. **A**



soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi secondo lo scaglione di riferimento, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisoria e con la riduzione del 50% del compenso per tutte e tre le fasi per la semplicità degli atti ed avuto altresì riguardo al fatto che la fase decisionale si è limitata alla precisazione delle conclusioni come da precedenti atti introduttivi.

Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avvocato Roberto Cianci che se ne è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) In totale riforma della sentenza n. 315/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Udine nel procedimento n. 4649/2020 R.G., revoca l'ordinanza ingiunzione opposta della Prefettura di Udine Prot. n.M_IT PR_UDUTG 0059075 20200805 dd. 5.8.2020;
- 2) Condanna la Prefettura di Udine alla rifusione in favore di Maffione Angela delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 435,00 per compenso ed euro 98,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge e per il secondo grado in euro 810,00 per compenso ed euro 147,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Roberto Cianci.

Così deciso in Udine, 9.5.2022



IL GIUDICE

dott.ssa Annamaria Antonini Drigani

IL CANCELLIERE
Silvia Buchi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI... 9 MAG 2022

IL CANCELLIERE
Silvia Buchi

pag. 5

